

N. 17752/2019 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 17752/2019 R.G.

promossa da

Z. S.R.L.

contro

D. M. G.

K. A. B.

Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a trattazione scritta
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)

Oggi **21 maggio 2020**, alle ore 14.30, il giudice, esaminato il fascicolo informatico; richiamata l'ordinanza 1 aprile 2020; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamate le **linee guida 7 maggio 2020** adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che:

- alla prima udienza 6 febbraio 2020 i difensori delle parti hanno concordemente chiesto un rinvio per trattative;

- l'ordinanza 1 aprile 2020 ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 (poi convertito in l. n. 27/2020) fissando l'odierna udienza (in assenza) e assegnando termine per note scritte sino al 7 maggio 2020 quanto all'attrice e sino al 14 maggio 2020 quanto ai convenuti;

ritenuto che:

- la predetta ordinanza è stata regolarmente comunicata alle parti il 2 aprile 2020, come risulta dallo "stato consegna notifiche", e dunque dal fascicolo informatico, consultabile tramite Consolle del magistrato;

- nessuna delle parti ha depositato la nota scritta nel termine a ciascuna di esse assegnato dall'ordinanza 1 aprile 2020;

- nell'ordinanza 1 aprile 2020 era espressamente affermato che <<il mancato deposito della nota sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c.)>>;

- pur in assenza di un'espressa previsione legislativa *ad hoc* ma nel quadro delle finalità perseguite dalla decretazione d'urgenza (contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sull'attività giudiziaria, consentire lo svolgimento delle udienze civili con modalità alternative e segnatamente mediante videoconferenza oppure all'esito di trattazione scritta), l'equiparazione tra mancato deposito della nota scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. cit. (o mancata partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto, lett. f), art. cit.) e mancata comparizione all'udienza in presenza appare ragionevole quale frutto di un'interpretazione estensiva che:

1) prende le mosse dall'impostazione seguita dal legislatore dell'emergenza epidemiologica (assegnare al giudice, responsabile della direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c. e del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la scelta tra le possibili modalità di svolgimento dell'udienza in alternativa al mero rinvio delle cause a data successiva – allo stato – al 31 luglio 2020);

2) valorizza il testo delle disposizioni in esame nella parte in cui si qualifica come udienza, o comunque a questa si assimila, l'attività realizzata <<mediante collegamenti da remoto>> o <<mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte>> cui segue un provvedimento del giudice (l'art. 83, 6° co. e 7° co., lettere h) e f), d.l. cit., come modificato dall'art. 3, 1° co., 2), lett. b), lett. c), lett. i), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, non ancora convertito in legge, pone tra le possibili <<misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie>>, le due modalità protette che consentono pur sempre, in forma nuova, di dar corso allo <<svolgimento delle udienze civili>>);

3) tiene conto della necessità dell'impulso di parte come fattore determinante non solo dell'avvio ma anche della prosecuzione, o della riattivazione, del processo civile, in conformità al principio dispositivo (cfr., con riguardo a fattispecie e profili differenti, Cass., sez. I, ord. 24 settembre 2019, n. 23720, Cass., sez. II, 13 settembre 2019, n. 22950, Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741, Cass., sez. III, ord. 20 aprile 2018, n. 9820, Cass., sez. II, 5 febbraio 2018, n. 2757, Cass., sez. III, ord. 28 luglio 2017, n. 18775, Cass., sez. VI-2, ord. 17 febbraio 2014, n. 3626, Cass., sez. I, 9 luglio 2003, n. 10796, Cass., sez. I, 25 giugno 2002, n. 9247, Cass., sez. II, 17 ottobre 2001, n. 12652, Cass., sez. III, 25 luglio 2000, n. 9730, Cass., sez. lav., 26 gennaio 1995, n. 913, Cass., sez. II, 24 settembre 1994, n. 7855): ecco dunque che l'inerzia, l'inattività delle parti (private: il p.m. interveniente non ha la disponibilità del processo, Cass., 8 marzo 1972, n. 654), ossia un comportamento meramente omissivo ma tipizzato dal legislatore (non comparire davanti al giudice per due volte successive nell'udienza in presenza, la c.d. diserzione bilaterale: evenienza cui può essere assimilato, in via di interpretazione estensiva, il non depositare le note scritte, nella trattazione ai sensi della citata lett. h), o il non partecipare all'udienza da remoto di cui alla citata lett. f)), può assumere il significato di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo, ossia comprovare il venir meno del necessario impulso processuale di parte, e così giustificare la produzione degli effetti di cui al secondo periodo del 1° comma dell'art. 181 c.p.c.;

- in definitiva non vi è ragione per ritenere che norme generali del processo civile di primo grado, quali sono gli artt. 181 e 309 c.p.c., non debbano trovare applicazione (coi necessari adattamenti quanto alla individuazione dei presupposti di fatto) quando le udienze civili, al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e così delle doverose precauzioni imposte dall'emergenza epidemiologica, si svolgano secondo le modalità alternative e protette di cui al citato art. 83, 7° co., lett. h) o f) ma pur sempre in conformità ai principi generali del processo civile; una diversa lettura porterebbe ad una interpretazione



non coerente con i tratti distintivi del processo civile (dovrebbe in altri termini concludersi nel senso che la causa deve proseguire anche se le parti non vi abbiano più interesse) e del tutto irragionevole nel contesto di un'emergenza, che impone invece di contenere gli effetti dell'epidemia sull'attività giudiziaria e così di evitare attività inutili perché non più sorrette dall'interesse delle parti e che andrebbero a discapito della trattazione delle altre cause;

- l'ordinanza 1 aprile 2020 aveva già avvertito le parti sul significato da attribuire al mancato deposito in via telematica della nota scritta: deve dunque ritenersi che esse consapevolmente abbiano deciso di non depositare la nota scritta;

- a tali conclusioni giungono anche il protocollo d'intesa intercorso tra Tribunale ordinario di Bologna, Procura della Repubblica presso il Tribunale e Ordine degli avvocati di Bologna per la fissazione e trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 sottoscritto il 7 maggio 2020 a Bologna (richiamato dalle linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna) e numerosi altri protocolli siglati in altre sedi;

- la nuova udienza seguirà sempre la modalità della trattazione scritta, come già descritta nell'ordinanza 1 aprile 2020, con assegnazione di un termine per nota scritta: il mancato deposito di tale nota ad opera di entrambe le parti comporterà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;

- come già osservato nell'ordinanza 1 aprile 2020, è preferibile che, in caso di accordo già raggiunto, le parti depositino dichiarazione di rinuncia agli atti con relativa accettazione per consentire l'immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima della nuova udienza;

- il provvedimento inserito nel presente verbale telematico, in quanto tale conoscibile dalle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione (v. ora le richiamate le linee guida 7 maggio 2020);

p.q.m.

visto l'art. 309 c.p.c.,

- **fissa** la nuova **udienza venerdì 29 maggio 2020 ore 12,00**: tale udienza, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà secondo la modalità di **trattazione scritta** prevista dall'**art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18** e dalle **linee guida 7 maggio 2020** adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso.

- **assegna** alle parti termine sino al **27 maggio 2020** per il deposito di nota scritta (il cui oggetto è già stato delimitato dall'ordinanza 1 aprile 2020);

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza** e **senza fissazione di altra udienza**; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice
Antonio Costanzo

